



# **COMUNE DI MONTEPRANDONE**

*Provincia di Ascoli Piceno*

## **REGOLAMENTO PER INTERVENTI DI MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. --- del -----

## Sommario

RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
PARTE I - MANOMISSIONI DEL SUOLO PUBBLICO .....	3
CAPO I NORME AMMINISTRATIVE .....	3
Art. 1.    Campo di applicazione .....	3
Art. 2.    Domanda e rilascio di Autorizzazione .....	3
Art. 3.    Interventi urgenti.....	4
Art. 4.    Termine di inizio e ultimazione lavori, dichiarazione di regolare esecuzione.....	4
Art. 5.    Revoca, sospensione, proroga e rinuncia all'esecuzione dei lavori.....	4
Art. 6.    Garanzie finanziarie .....	4
Art. 7.    Occupazione di suolo pubblico .....	5
Art. 8.    Esecuzione d'ufficio .....	5
Art. 9.    Condotta dei lavori .....	6
Art. 10.   Segnaletica.....	6
Art. 11.   Ripristini delle superfici manomesse. ....	6
Art. 12.   Prescrizioni tecniche .....	7
Art. 13.   Responsabilità .....	7
Art. 14.   Sanzioni.....	8
Art. 15.   Entrata in vigore .....	8
CAPO II NORME TECNICHE.....	8
Art. 16.   Scavi .....	8
Art. 17.   Riempimenti .....	8
Art. 18.   Ripristino strade in conglomerato bituminoso - Primo ripristino provvisorio.....	8
Art. 19.   Ripristino strade in conglomerato bituminoso - Ripristino definitivo.....	9
Art. 20.   Ripristino pavimentazione in materiale lapideo o autobloccanti .....	9
Art. 21.   Ripristino strade in ghiaia .....	9
Art. 22.   Prescrizioni generali.....	9

## RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i.;
- Decreto Ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792 - Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade e s.m.i.;
- Regolamento comunale per l'applicazione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 26 del 25-03-2021 e s.m.i.
- Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236
- Piano Regolatore Generale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 53 del 28-12-2023 e relative NTA e s.m.i.

## PARTE I - MANOMISSIONI DEL SUOLO PUBBLICO

### CAPO I NORME AMMINISTRATIVE

#### Art. 1. Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutti gli interventi di manomissione del suolo pubblico che non siano affidati dal comune, sono soggetti ad autorizzazione.

Chiunque voglia eseguire interventi sul suolo pubblico deve preventivamente ottenere la prescritta Autorizzazione.

Per intervento si intende qualsiasi manomissione del suolo pubblico diretto all'esecuzione di lavori da parte di privati, enti o società di gestione dei pubblici servizi.

#### Art. 2. Domanda e rilascio di Autorizzazione

Le autorizzazioni vengono rilasciate dall'ufficio tecnico comunale.

La domanda deve essere redatta su apposito "modello A" in marca da bollo e compilata in ogni sua parte, pena la sospensione della stessa in attesa della documentazione mancante, e trasmessa al protocollo comunale. La domanda deve:

- ✓ specificare, nel caso di persona fisica, le generalità, codice fiscale o partita IVA e domicilio del richiedente o, nel caso di persone giuridiche, sede sociale e generalità del legale rappresentante e relativi contatti;
- ✓ indicare lo scopo per cui si intende intervenire sul suolo, la precisa ubicazione dell'intervento, le dimensioni dello stesso, il tipo di pavimentazione interessata dalla manomissione e i tempi previsti per l'esecuzione;
- ✓ indicare l'area oggetto di ripristino della pavimentazione stradale nel rispetto delle prescrizioni imposte dal presente regolamento;
- ✓ essere corredata dai seguenti elaborati grafici:
  - planimetria di dettaglio, in scala adeguata (1:200 - 1:500) opportunamente quotata, in cui siano indicate le dimensioni della manomissione del suolo pubblico e la distanza dal ciglio stradale o dal cordolo del marciapiede o dal filo delle edificazioni;
  - una o più sezioni di scavo, opportunamente quotate in scala adeguata (1:20-1:50);
  - planimetria indicante l'area oggetto di ripristino della pavimentazione stradale con indicate le dimensioni.
  - Relazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato;
  - Relazione fotografica;
- ✓ essere corredata dalla seguente documentazione amministrativa:
  - Una marca da bollo da apporre sull'autorizzazione;
  - Ricevuta di versamento diritti di segreteria

Gli elaborati tecnici devono essere prodotti in forma digitale debitamente sottoscritti dal richiedente e da un tecnico abilitato.

Il rilascio dell'Autorizzazione resta comunque subordinato alla presentazione delle garanzie fideiussorie/cauzione di cui al successivo articolo 6.

Entro i successivi 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta l'ufficio competente provvede a rilasciare l'atto autorizzativo e provvederà ad inviarlo al richiedente, all'ufficio tributi per gli eventuali adempimenti TOSAP ed alla Polizia Locale per i controlli di competenza.

Nel caso in cui venissero riscontrate delle mancanze nella domanda di autorizzazione, verranno richieste, con apposita lettera inviata al richiedente, le dovute integrazioni. Il termine per la conclusione del procedimento verrà sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa. Decorso inutilmente i termini per la presentazione delle integrazioni, indicati nella nota, la domanda di autorizzazione risulterà respinta.

In nessun caso potrà operare il silenzio assenso in quanto trattasi di manomissione di proprietà pubblica.

### **Art. 3. Interventi urgenti**

Nessuna manomissione di suolo pubblico può essere effettuata senza la preventiva Autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Nei casi in cui l'intervento presenti carattere di estrema urgenza e non possa essere quindi conseguente al rilascio dell'Autorizzazione, gli interessati possono dar corso alla manomissione del suolo, a condizione che detto intervento sia finalizzato esclusivamente alla riattivazione di pubblico servizio.

Gli interessati dovranno comunque contestualmente all'esecuzione dei lavori, darne comunicazione a mezzo pec all'indirizzo di posta certificata istituzionale, indicando la localizzazione, la tipologia di intervento e la motivazione dell'urgenza.

Tale comunicazione deve essere regolarizzata con la presentazione della relativa domanda di Autorizzazione di manomissione suolo entro giorni 7 dall'inizio dei lavori, unitamente alla documentazione di cui al precedente articolo 2.

Il rilascio della successiva Autorizzazione comunale si sviluppa nel modo previsto per gli interventi autorizzati in via preventiva e produce effetto di sanatoria.

### **Art. 4. Termine di inizio e ultimazione lavori, dichiarazione di regolare esecuzione.**

L'Autorizzazione ha validità di 6 mesi dalla data di rilascio della stessa entro i quali i lavori di scavo e di ripristino definitivo dovranno essere ultimati.

L'inizio dei lavori deve essere comunicato prima del loro avvio, con apposito "modello B", compilato in ogni sua parte, ai seguenti uffici comunali: Ufficio Tecnico e alla Polizia Municipale, per l'emissione dell'eventuale ordinanza di regolamentazione del traffico veicolare.

L'ultimazione dei lavori e del relativo ripristino definitivo dovrà essere comunicata all'Ufficio Tecnico del Comune su apposito "modello C" compilato in ogni sua parte.

Rimarrà a carico del Titolare dell'Autorizzazione qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone arrecati a causa dei lavori.

Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono essere sottoscritte dal Titolare dell'Autorizzazione, dal Direttore dei lavori e dall'Impresa esecutrice.

Sono vietate le variazioni in corso d'opera della tipologia e delle dimensioni non contemplate nell'Autorizzazione.

Per un periodo di due anni dalla data di ultimazione dei lavori, rimarrà comunque a carico del Titolare del permesso di scavo, la responsabilità per eventuali cedimenti del manto stradale ripristinato e dei relativi sottoservizi.

### **Art. 5. Revoca, sospensione, proroga e rinuncia all'esecuzione dei lavori**

È facoltà dell'Amministrazione Comunale, per ragioni di pubblica utilità e di pubblica sicurezza, revocare o sospendere con comunicazione scritta, le autorizzazioni già rilasciate anche a lavori iniziati. In tal caso, il Titolare dell'Autorizzazione deve, a sua cura e spese, provvedere alla chiusura dello scavo nei termini stabiliti e con le modalità descritte all'art. 11 del presente Regolamento.

Il tempo concesso per l'esecuzione dei lavori può essere prorogato unicamente per cause non prevedibili e su richiesta scritta motivata e documentata.

Le proroghe devono essere richieste prima della scadenza precedentemente stabilita dall'Autorizzazione, in caso contrario l'interessato deve richiedere una nuova Autorizzazione.

### **Art. 6. Garanzie finanziarie**

A garanzia degli esatti adempimenti prescritti nell'Autorizzazione Comunale il Titolare della stessa dovrà prestare una cauzione/garanzia il cui importo sarà determinato in relazione ai materiali e alle superfici da ripristinare come qui di seguito indicato.

Le pavimentazioni si classificano nelle seguenti tipologie:

- tipo 1: ghiaia e/o inerti e/o terra battuta, prati, ecc;
- tipo 2: pavimentazione in conglomerato bituminoso, calcestruzzo;
- tipo 3: pavimentazione in masselli autobloccanti;
- tipo 4. pavimentazione lapidea (porfido, granito, acciottolato, pietre varie).

In base alla tipologia delle pavimentazioni vengono stabiliti i seguenti importi a garanzia:

- tipo 1: Euro/mq 15,00 di superficie da ripristinare
- tipo 2: Euro/mq 50,00 di superficie da ripristinare
- tipo 3: Euro/mq 80,00 di superficie da ripristinare
- tipo 4: Euro/mq 160,00 di superficie da ripristinare

La cauzione/garanzia non potrà mai essere di importo inferiore a € 500,00 (cinquecento);

**Il calcolo delle superfici da computare ai fini dell'individuazione dell'importo della cauzione/garanzia non si riferisce all'area di scavo bensì a quella di ripristino (vedasi il seguente articolo 11), come stabilito nell'Autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio Comunale.**

Per quanto riguarda gli Enti e le società che gestiscono i servizi pubblici la cauzione è fissata in € 30.000,00 annui. Gli stessi Enti avranno la facoltà di versare la cauzione in occasione di ogni lavoro oppure in alternativa, di presentare, entro il mese di Gennaio e comunque precedentemente alla prima richiesta di autorizzazione dell'anno solare in corso, un polizza fidejussoria con validità annuale indicante la precisa clausola: "La compagnia assicuratrice si impegna a rilasciare entro e non oltre 15 (quindici) giorni dietro semplice richiesta dell'Amministrazione comunale l'importo richiesto a copertura delle spese sostenute per i mancati interventi di ripristino dell'assicurato". Gli enti in caso di parziale riscossione della polizza dovranno provvedere con nuova polizza al reintegro della somma a garanzia

Per i privati e le Imprese la cauzione viene corrisposta presso la Tesoreria comunale con versamento in contanti, con bonifico bancario, con assegno circolare o con fideiussione bancaria o assicurativa.

Lo svincolo della cauzione/garanzia potrà essere richiesto dal titolare dell'autorizzazione mediante l'apposito "modello D" solo dopo la comunicazione di fine lavori e contestuale dichiarazione di regolare esecuzione. La cauzione verrà svincolata solamente dopo il benestare del competente Ufficio Tecnico del Comune.

Qualora a seguito di sopralluogo eseguito per il rilascio del benestare allo svincolo della garanzia/cauzione verrà accertato che i ripristini non siano stati correttamente eseguiti il personale dell'Ufficio Tecnico, tramite apposito verbale, stabilirà un termine congruo entro il quale dovranno essere realizzate le opere di ripristino mancanti/carenti e contestualmente fisserà la nuova data in cui verrà effettuato il nuovo sopralluogo.

Qualora nel secondo sopralluogo verrà verificata la mancata realizzazione delle opere di ripristino mancanti/carenti precedentemente contestate l'Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare d'ufficio i lavori mancanti e ad escutere o incamerare la cauzione/garanzia prestata.

I soggetti inadempienti, non possono conseguire nuove Autorizzazioni fino a che non abbiano provveduto a risarcire i danni provocati.

Il versamento della cauzione/garanzia costituisce condizione imprescindibile per il rilascio dell'Autorizzazione.

## **Art. 7. Occupazione di suolo pubblico**

Per quanto attiene all'occupazione di suolo pubblico e al contributo TOSAP si rimanda ai vigenti regolamenti comunali di riferimento.

## **Art. 8. Esecuzione d'ufficio**

Qualora i lavori o i ripristini non siano conformi all'Autorizzazione o non siano stati eseguiti a regola d'arte, il competente Ufficio comunale diffiderà i Titolari dell'Autorizzazione ad eseguire i necessari interventi integrativi/correttivi, assegnando un termine perentorio per l'esecuzione degli stessi. Decorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione comunale provvederà direttamente alla loro esecuzione, in danno del Titolare dell'Autorizzazione. L'Amministrazione si rivarrà delle spese sostenute dando corso all'incameramento totale o parziale della cauzione di cui al precedente articolo 7.

Nel caso in cui, a lavori iniziati, il Titolare dell'Autorizzazione interrompesse i lavori ed abbandonasse il cantiere, l'Amministrazione comunale imporrà un termine perentorio per la ripresa e chiusura dei lavori, trascorso il quale

si provvederà d'ufficio alla chiusura dello scavo con ripristino della pavimentazione incassando totalmente il deposito cauzionale versato, se trattasi di Titolari privati, ovvero addebitando le spese sostenute incrementate del 20% nel caso di Enti gestori di pubblici servizi.

### **Art. 9. Condotta dei lavori**

Prima di iniziare i lavori i Titolari delle autorizzazioni devono avvisare tutti i concessionari del suolo e del sottosuolo interessati alla zona dell'intervento e intraprendere gli accordi necessari per evitare danni ai cavi, alle tubazioni, ai manufatti, alle zone alberate, alle aree a verde, alle banchine, alle scarpate, ai fossi e pertinenze in genere.

I lavori devono essere eseguiti in conformità agli elaborati grafici presentati e alle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione.

In caso di danni a cavi, tubazioni e manufatti, il Titolare dell'Autorizzazione ne dà tempestiva comunicazione all'Ente gestore/proprietario e all'Amministrazione Comunale, i quali si riserveranno di prescrivere le modalità necessarie per i lavori di ripristino.

Gli oneri conseguenti sono a carico dell'autorizzato.

### **Art. 10. Segnaletica**

I lavori devono essere condotti in modo da non intralciare la circolazione stradale.

Durante l'esecuzione deve essere predisposta e posizionata idonea segnaletica di lavori in corso e di riparo della zona stradale manomessa, come prescritto dal Testo Unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (Nuovo Codice delle Strada e leggi complementari e s.m.i.) e nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Ordinanza specifica della Polizia Locale.

Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere installato un cartello indicante:

- la denominazione della Società o privato per conto dei quali sono eseguiti i lavori;
- estremi dell'Autorizzazione;
- direttore dei lavori;
- impresa esecutrice;
- Titolare dell'Autorizzazione.

Durante l'esecuzione dei lavori è obbligatorio tenere l'Autorizzazione in cantiere ed esibirla a richiesta dei soggetti a cui è demandata la vigilanza.

### **Art. 11. Ripristini delle superfici manomesse.**

I ripristini delle superfici manomesse dovranno avvenire mediante un ripristino provvisorio realizzato immediatamente dopo la conclusione dei lavori di scavo e successivamente con un ripristino definitivo.

Il ripristino definitivo dovrà essere eseguito nei tempi e nelle modalità atti a garantire la perfetta riuscita e durabilità dei lavori stessi e dovrà essere comunque realizzato entro 2 mesi dalla data di inizio dei lavori, compatibilmente con le condizioni meteorologiche e salvo cause di forza maggiore.

I ripristini definitivi della pavimentazione manomessa dovranno essere tassativamente eseguiti secondo le seguenti modalità:

A) scavi di dimensioni contenute entro m 1,00 x 1,00:

in ogni caso, il ripristino deve essere realizzato per una superficie pari allo scavo maggiorato di cm 100 per ogni lato dello scavo;

B) scavi/allacciamenti trasversali alla sede stradale:

- ✓ con larghezza carreggiata minore/uguale m. 4,00, il ripristino deve in ogni caso avere una larghezza pari allo scavo maggiorato di cm 100 per ogni lato e una estensione pari all'intera larghezza della carreggiata stradale
- ✓ con larghezza carreggiata maggiore di m. 4,00 e scavo distante max 100 cm dalla mezzera stradale, il ripristino deve avere una larghezza pari allo scavo maggiorato di cm 100 per ogni lato e una estensione pari alla lunghezza dello scavo maggiorato di cm. 100;
- ✓ con larghezza carreggiata maggiore di m. 4,00 e scavo oltre la mezzera stradale, il ripristino deve avere una larghezza pari allo scavo maggiorato di cm. 100 per ogni lato e una estensione pari all'intera

carreggiata stradale;

C) scavi/allacciamenti in percorrenza alla sede stradale percorrenze:

- ✓ con larghezza carreggiata minore/uguale m 4,00, il ripristino deve in ogni caso avere una larghezza pari all'intera carreggiata stradale e una lunghezza pari allo scavo maggiorata di cm. 100 cm per ogni estremo;
- ✓ con larghezza carreggiata maggiore di m 4,00 il ripristino deve avere una lunghezza pari allo scavo maggiorato di cm. 100 per ogni estremo e una larghezza pari all'intera corsia interessata;

N.B.

"La carreggiata, secondo la definizione riportata al n. 7 dell'art. 3 del nuovo Codice della Strada, è la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli. La corsia stradale, secondo la definizione riportata al n. 16 dell'art. 3 del Codice della Strada è una parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.

Le norme del Codice della Strada attualmente in vigore sono state approvate con il D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, mentre il loro regolamento di esecuzione e di attuazione è stato approvato con il DPR n. 495 del 16 dicembre 1992. Importanti modifiche sono state inoltre introdotte dalla Legge 214 dell'1 agosto 2003."

D) marciapiedi

in ogni caso, il ripristino deve essere realizzato per l'intera larghezza del marciapiede ed avere una lunghezza pari allo scavo maggiorato di cm. 100 per ogni estremo;

La realizzazione del ripristino a regola d'arte comporta necessariamente il riposizionamento in quota di pozzetti, chiusini, caditoie, e la sostituzione di eventuali cordoli, bocche di lupo e pozzetti danneggiati nel corso delle operazioni di scavo e il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale persistente.

Ad opere ultimate, la parte superiore della zona ripristinata deve essere omogenea, compatta, alla medesima quota della pavimentazione contigua esistente, correttamente livellata, senza ondulazioni, increspature, avvallamenti o scoscendimenti. La porzione di pavimentazione ripristinata non deve impedire il regolare deflusso delle acque meteoriche verso i punti di raccolta e non deve essere causa di ristagni d'acqua. Le caditoie, i chiusini e quant'altro esistente sulla sede stradale prima dei lavori deve essere riposizionato correttamente in quota.

Qualora l'Amministrazione comunale dovesse procedere al completo rifacimento della pavimentazione di una strada o alla realizzazione di una nuova strada, ne sarà data tempestiva comunicazione ai vari Enti o società di gestione dei sottoservizi affinché questi possano pianificare l'esecuzione dei lavori di propria competenza con adeguato anticipo. A tal fine le domande per il rilascio della relativa Autorizzazione devono essere presentate entro il termine indicato nella comunicazione.

Se i sedimi di un tratto di strada sono interessati da manomissioni da parte di più Titolari di autorizzazioni, questi dovranno eseguire gli interventi coordinati al fine di realizzare un solo ripristino, secondo la soluzione di ripristino definitivo ritenuto dall'Amministrazione comunale tecnicamente e dimensionalmente più idonea.

In particolari casi rimane a discrezione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale dettare prescrizioni diverse per i ripristini stradali, sempre nel perseguimento dell'interesse pubblico.

## **Art. 12. Prescrizioni tecniche**

La manomissione e l'esecuzione degli scavi e relativi ripristini dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte a cura e spese del Titolare dell'Autorizzazione, secondo le prescrizioni tecniche generali e particolari impartite dall'Amministrazione Comunale, in funzione della tipologia di pavimentazione e d'intervento e delle disposizioni contenute nel Capo II del presente Regolamento.

I sottoservizi (tubazioni, cavidotti ecc) dovranno essere posti ad una profondità non inferiore ad 0,80 m rispetto all'estradosso della pavimentazione stradale/marciapiede salvo comprovate impossibilità tecniche o interferenze con altri sottoservizi.

Non saranno rilasciate in alcun caso autorizzazioni per la posa di sottoservizi ad una profondità inferiore ai 0,30 m rispetto all'estradosso della pavimentazione stradale/marciapiede.

Al fine di individuare l'Ente Proprietario del sottoservizio, nel caso di future manomissioni del suolo, il Titolare dovrà porre sopra al cavo e/o tubazione interrata, ad una profondità non inferiore a 0,5 m, un opportuno manufatto (nastro di segnalazione) con indicata la relativa denominazione.

Le opere in attraversamento dovranno essere realizzate prevedendo manufatti o tubazioni/camicia in modo da consentire gli interventi di manutenzione senza manomettere il manto stradale.

## **Art. 13. Responsabilità**

Il Titolare dell'Autorizzazione è responsabile per qualsiasi evento che procuri danni ai lavoratori ed a terzi che si

verifichi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori di manomissione suolo.

Il Titolare dell'Autorizzazione per i successivi due anni dalla data di fine lavori rimane responsabile penalmente e civilmente degli avvallamenti, cedimenti e di ogni degrado che si verifichi sull'area dell'intervento a causa dei lavori da esso eseguiti.

#### **Art. 14. Sanzioni**

L'inosservanza del presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21 del Codice della Strada (D. Lgs. 286/1992 e s.m.i.).

#### **Art. 15. Entrata in vigore**

Le disposizioni di cui al presente Regolamento devono ritenersi immediatamente operanti e vincolanti anche nei confronti di società o Enti gestori di pubblici servizi.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa nazionale vigente.

### **CAPO II NORME TECNICHE**

#### **Art. 16. Scavi**

La rottura della pavimentazione bituminosa dovrà essere eseguita con l'ausilio di macchine a lama rotante, in modo che i bordi dello scavo si presentino con un profilo regolare.

La rimozione della pavimentazione lapidea in blocchetti di porfido, in masselli autobloccanti, in lastre di pietra naturale/artificiale dovrà essere eseguita esclusivamente a mano. Gli elementi rimossi dovranno essere accuratamente puliti e accatastati in prossimità dello scavo, o in luoghi indicati dall'Ufficio Tecnico comunale. I blocchetti in porfido posti lateralmente allo scavo, e pertanto non interessati dalla rimozione temporanea, dovranno essere bloccati da uno strato di materiale facilmente removibile che ne impedisca il distacco dalla propria sede originaria durante le opere di scavo.

Gli scavi sulle carreggiate stradali dovranno essere eseguiti a tratti in modo da permettere sia il transito pubblico e privato sia l'accesso agli ingressi carrai.

Il materiale di risulta dello scavo non dovrà essere accumulato ai lati dell'area di lavoro, ma dovrà essere con trasportato in discarica. Tutte le zone interessate da movimento e da accumulo temporaneo di materiali di risulta dovranno essere ripulite accuratamente nel minor tempo possibile.

Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle reti dei servizi comunali o ad altre reti esistenti, dovrà essere data immediata comunicazione all'Amministrazione comunale ed alla Società proprietaria/concessionaria delle reti danneggiate. Tutti i costi di ripristino, oltre al pagamento di eventuali danni, sono a carico del Titolare dell'Autorizzazione.

Lo scavo su strade alberate dovrà sempre essere realizzato ad una distanza sufficiente affinché non vengano danneggiati gli apparati radicali di piante e arbusti.

L'andamento degli scavi dovrà essere tenuto sotto continua sorveglianza dal Titolare dell'Autorizzazione fino all'esecuzione del ripristino definitivo.

#### **Art. 17. Riempimenti**

Il riempimento degli scavi realizzati al di fuori delle carreggiate stradali dovranno essere completamente eseguiti con materiale arido misto di cava o di fiume di nuovo apporto. Tale riempimento dovrà essere eseguito a strati, ciascuno dello spessore di circa 30/50 cm.

Dovrà essere previsto l'adeguato innaffiamento del materiale, in modo da favorire il costipamento da eseguirsi con macchinari idonei. Il materiale di rinterro della parte inferiore dello scavo, in particolare a contatto con le condotte, dovrà essere di tipo sabbioso e asciutto. L'ultimo strato di 20 cm dovrà essere in materiale misto naturale stabilizzato.

Per gli scavi eseguiti su carreggiate stradali il riempimento dovrà essere eseguito completamente in misto cementato, dosato a 100 Kg/mc debitamente costipato con idoneo mezzo meccanico.

#### **Art. 18. Ripristino strade in conglomerato bituminoso - Primo ripristino provvisorio**

Prima di procedere alla ricostruzione dello strato bitumato, la pavimentazione bituminosa circostante lo scavo dovrà essere tagliata con apposita macchina a lama rotante, in modo che la zona da ripristinare abbia il bordo geometricamente regolare, e inglobi le parti circostanti eventualmente interessate da lesioni dovute al

cedimento.

Il ripristino provvisorio della pavimentazione bituminosa dovrà avvenire mediante la fornitura e posa in opera di uno strato di conglomerato bituminoso (binder) dello spessore finito di cm. 10, steso a mano o a macchina debitamente costipato con rullo di peso idoneo. La pavimentazione provvisoria dovrà essere perfettamente complanare al circostante piano viabile e non dovranno essere presenti avvallamenti, buche, dissesti pericolosi, scanalature pericolosi al transito pedonale e veicolare.

#### **Art. 19. Ripristino strade in conglomerato bituminoso - Ripristino definitivo**

Il ripristino definitivo dovrà essere eseguito con le seguenti modalità:

- Scarifica della pavimentazione esistente mediante apposita macchina fresatrice per uno spessore di cm. 3, per l'intera area interessata dai ripristini, come indicato all'art. 11;
- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a masse chiuse, tappetino, dello spessore finito di cm. 3,00, posto in opera con macchina vibrofinitrice e rullato a caldo con rullo di peso idoneo, previa fornitura e posa in opera di mano di attacco in emulsione bituminosa in ragione di 0,400Kg/mq. Il conglomerato bituminoso dovrà rispettare le caratteristiche contenute nel prezziario Regione Marche. Dovranno in ogni caso essere rispettate le condizioni riassunte al precedente Articolo 11.

Affinché i lavori possano essere considerati eseguiti correttamente, dovranno essere:

- ✓ ripristinati i marciapiedi danneggiati, anche se lo scavo non dovesse interessarli direttamente, con la sostituzione dei cordoli danneggiati e il rifacimento delle cunette rovinate;
- ✓ usate tutte le cautele per evitare copertura e/o danneggiamento di qualsiasi genere di chiusino o bocca di lupo;
- ✓ ripristinate le pertinenze stradali e la segnaletica stradale verticale ed orizzontale eventualmente manomessa o asportata durante l'esecuzione dei lavori.

#### **Art. 20. Ripristino pavimentazione in materiale lapideo o autobloccanti**

Le pavimentazioni in materiale lapideo (porfido, arenaria, ecc..) e/o in masselli autobloccanti devono essere eseguite su massetto in cls Rck 300 per uno spessore minimo di cm 15, con maglia elettrosaldata diametro 8 mm, maglia cm. 10 x 10.

Le pavimentazioni in materiale lapideo dovranno essere posate su uno strato di allettamento eseguito con malta premiscelata tipo Mapestone TFB60 della Mapei Spa realizzata con speciali leganti ed aggreganti (inerte max 2,5 mm.). La malta dovrà avere uno spessore di circa 5/7 mm. e deve essere in classe di esposizione ambientale XF4 e resistenza caratteristica Rck = N/mm<sup>2</sup> 30/37. Le saturazioni delle fughe dovranno essere realizzate con malta premiscelata tipo Mapestone PFS2 della Mapei Spa.

Le pavimentazioni in autobloccanti dovranno essere poste su idoneo strato di ghiaia e costipati attraverso l'utilizzo di piastra vibrante. La sigillatura dovrà avvenire con sabbia fine.

I marciapiedi laterali all'area di scavo, qualora manomessi, dovranno essere correttamente ripristinati. Nella fase di ripristino dovrà essere usata la massima cautela onde evitare la copertura e/o l'intasamento di qualsiasi genere di chiusino o caditoia.

A ripristino avvenuto, il piano di calpestio deve risultare continuo e privo di ondulazioni o avvallamenti.

Le pertinenze stradali, quali banchine o aree di sosta, qualora fossero manomesse durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere ripristinate e pulite da eventuali scarti di lavorazione.

Nel caso in cui la pavimentazione da ripristinare non sia più reperibile in commercio (nella stessa forma, tipologia, colorazione ecc) il richiedente dovrà reperire un materiale alternativo da sottoporre alla validazione dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 21. Ripristino strade in ghiaia**

Il riempimento dello scavo da effettuarsi a cura del Titolare dell'Autorizzazione dovrà essere fatto completamente con misto granulare arido di cava o di fiume stabilizzato di nuovo apporto. Tale riempimento dovrà essere eseguito a strati, di spessore di circa 15 cm con adeguato innaffiamento e costipamento con apposito mezzo meccanico.

#### **Art. 22. Prescrizioni generali**

Nell'esecuzione dei lavori su superfici pavimentate è tassativamente vietato l'uso di mezzi meccanici con cingoli in

ferro.

Devono essere utilizzati mezzi e macchinari idonei a limitare le vibrazioni a garanzia della stabilità degli edifici presenti.

Per quanto possibile, devono essere predisposte tubazioni passacavi affinché per future necessità di potenziamento degli impianti non si debba ricorrere a nuove manomissioni delle pavimentazioni stradali.

Le manomissioni interessanti zone collinari o in pendenza devono essere ripristinate tempestivamente (onde evitare erosioni o trascinarsi di materiali terrosi per dilavamento) a cura del Titolare dell'Autorizzazione.

Tutti i pozzetti/chiusini dovranno essere mantenuti a perfetto livello del piano stradale, ripristinandoli nel tempo anche in dipendenza di lavori manutentivi realizzati dall'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di disporre ulteriori o più specifiche prescrizioni anche a lavori già avviati.

Devono essere scrupolosamente osservate le disposizioni vigenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri edili, nonché le disposizioni impartite dal Codice della Strada vigente. Il Titolare delle autorizzazioni è responsabile per qualsiasi evento che dovesse procurare danni a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'opera autorizzata e/o dell'occupazione del sottosuolo pubblico.

Il Titolare dell'Autorizzazione resta responsabile, civilmente e penalmente, degli avvallamenti e di tutte le degradazioni che si verificassero sull'area dell'intervento a causa dei lavori eseguiti.